

OGGETTO: RECEPIMENTO MODIFICHE APPORTATE AL DOCUMENTO "CONDIZIONI E CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT)", ALLEGATO DEL "REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO (SAT)" DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GARBAGNATE MILANESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- La Legge Regionale 8 Luglio 16/2016 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 23, comma 13, che recita: *"Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nell'ambito del piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili."*
- il Regolamento Regionale n. 4/2017 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici" e s.m.i ed in particolare, l'art. 2 secondo il quale il sistema Regionale dei Servizi Abitativi, si realizza attraverso la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale posta in capo ai comuni e coincidente con l'Ambito Territoriale del Piano di Zona di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 3/2008;
- la DGR 2063/2019 con la quale sono state approvate le condizioni e le modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori (SAT) di cui al citato comma 13 dell'art. 23 della Legge Regionale 16/2016;
- la DGR 6101/2022 con la quale sono state ridefinite le condizioni e le modalità di accesso e permanenza nei Servizi Abitativi Transitori;

Rilevato che l'allegato alla DGR 6101/2022 "Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei Servizi Abitativi Transitori ai sensi della Legge Regionale 16/2016 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" prevede: *"per valutare la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio, nel caso di Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il responsabile del procedimento si avvale, senza alcun onere per il comune, di un nucleo di valutazione tecnico composto da personale di comprovata esperienza in materia di politiche abitative e sociali, appartenente all'amministrazione comunale e all'ALER territorialmente competente. (..omissis..).Le modalità di funzionamento del nucleo, i criteri e le priorità da seguire per la valutazione delle domande, sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dal Comune o a livello di ambito, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative sul territorio";*

Premesso che i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese, hanno concordato di adottare una regolamentazione uniforme al fine di promuovere il coordinamento in materia di politiche abitative, come da verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 18.05.2022;

Considerato che l'Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 29.06.2022, ha approvato il Regolamento delle modalità di assegnazione di alloggi destinati a Servizio Abitativo Transitorio (SAT) ai sensi della D.G.R n. 6101/2022, ed il suo allegato "Condizioni e criteri di priorità per l'assegnazione dei Servizi Abitativi Transitori";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29.11.2022 il Comune di Bollate ha provveduto a recepire il Regolamento in materia di Servizi Abitativi Transitori (SAT) dell' Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese (All. B- parte integrante);

Considerato che, a conclusione del primo triennio di applicazione del sopracitato Regolamento, si è ravvista la necessità di apportare alcune modifiche in ottica di perfezionamento, al documento " *Condizioni e Criteri di priorità per l'assegnazione dei servizi abitativi transitori (SAT)*" allegato parte integrante del "Regolamento delle modalità di assegnazione di alloggi destinati a Servizio Abitativo Transitorio (SAT)" dell'Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese.

Dato atto che l'art. 6 del Regolamento in materia di Servizi Abitativi Transitori (SAT) dell' Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese, prevede che l'aggiornamento dell'allegato denominato "Condizioni e criteri di priorità per l'assegnazione dei Servizi Abitativi Transitori" venga adottato, in caso di necessità, dall'Assemblea dei Sindaci contestualmente al *Piano Annuale dell'Offerta Abitativa Pubblica e Sociale*.

Visto il documento " *Condizioni e Criteri di priorità per l'assegnazione dei servizi abitativi transitori (SAT)*" aggiornato, (Allegato A-parte integrante) ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci contestualmente al *Piano Annuale dell'Offerta Abitativa Pubblica e Sociale -anno 2026* nella seduta del 10.12.2025

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1) Di recepire le modifiche apportate al documento " *Condizioni e Criteri di priorità per l'assegnazione dei Servizi Abitativi Transitori (SAT)*" , allegato del Regolamento in materia di Servizi Abitativi Transitori (SAT) dell'Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese, approvate dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 10.12.2025 – Allegato "A" parte integrante del presente atto;

2) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Allegato A: "Condizioni e Criteri SAT 2025"

- Allegato B: "Regolamento SAT 2022"

Successivamente, vista l'urgenza, di rendere applicabile il nuovo documento "Condizioni e Criteri di priorità per l'assegnazione dei servizi abitativi transitori (SAT)", con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA REVISIONE DELLE SCHEDE
TECNICHE/CATALOGO - PARTE 2 DEL VIGENTE
CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA
SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO
SVILUPPO SOCIALE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 1.3.2004 il Comune di Bollate ha deliberato la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* (ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL D.Lgs n. 267/2000), approvandone lo Statuto e la Convenzione costitutiva;
- la finalità statutaria dell'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza degli Enti Locali consorziati.
- l'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale*, come previsto dall'art.114 del D.Lgs n. 267/2000, si configura quale ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, adottato dai Consigli Comunali degli Enti Locali consorziati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 31.7.2008 il Comune di Bollate ha approvato il primo Contratto di Servizio con l' Azienda sopra citata per il periodo 2008/2018;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2018 con cui il Comune di Bollate ha approvato il vigente Contratto di Servizio con l'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale*, per il periodo 1.1.2019 / 31.12.2027;

Constatato che il Contratto di Servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra i soci e l'Azienda Speciale Consortile "Comuni Insieme per lo sviluppo sociale" in relazione, agli aspetti amministrativi connessi ai servizi conferiti, ai rapporti finanziari tra le parti e, in relazione alle differenti tipologie di servizio, alle modalità di erogazione delle stesse per il Comuni, sulla base di quanto previsto dallo Statuto, dal Piano Programma e dai documenti di indirizzo dell'Assemblea Consortile;

Dato atto che il Contratto di Servizio in discorso (rep. 645/2018) risulta così articolato:

parte 1 – Contratto di Servizio (generale)

parte 2 – Schede Tecniche /Catalogo

parte 3 – Scheda Economica contributi Consortili

Considerato che nel corso di questi anni, il crescente sviluppo dell'Azienda Speciale Consortile ha generato l'aumento dell'offerta di servizi, con l'apposita definizione delle relative Schede Tecniche progressivamente approvate dall'Assemblea Consortile (ultima integrazione a novembre 2024), e successivamente dai Comuni soci.

Tenuto conto altresì, che nello scorso anno si è aperto un confronto politico tra i Comuni soci dell'Azienda Consortile, che ha portato alla revisione dei criteri di riparto della spesa di alcuni servizi, con particolare riferimento a "Servizi Generali e di Supporto", "Servizio Minori Prevenzione e Tutela", "Servizio Educativo Domiciliare e territoriale Minori", "Polo Pedagogico";

Dato atto che, ne è pertanto scaturita la necessità di modifica delle Schede Tecniche, che con l'occasione sono state anche aggiornate per la parte descrittiva, e di reportistica ai Comuni per l'andamento dei servizi e della spesa;

Considerato che il documento risultante dalla revisione condotta "*Schede Tecniche – Aggiornamento 2026*" (All. 1 - parte integrante) è stato approvato dall'Assemblea Consortile in data 22 dicembre 2025, e trasmesso al Comune di Bollate con pec del 12.02.2026 prot. n. 7235;

Richiamato l'allegato al presente atto "*Schede Tecniche 2024 - 2026*" (All. 2 – parte integrante), che espone in maniera comparativa le modifiche e gli aggiornamenti apportati;

Ritenuto opportuno recepire le modifiche ed aggiornamenti apportati al documento *Schede Tecniche /Catalogo*, parte 2 del Contratto di Servizio in vigore con l'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale*;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del modificato documento *Schede Tecniche /Catalogo* parte 2 del Contratto di Servizio in vigore con l'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale*, allegato parte integrante del presente atto (All. 1 "*Schede Tecniche – Aggiornamento 2026*");

2. di dare atto che il documento "Catalogo Bollate 2026" (All. 3 – parte integrante) rappresenta lo stato attuale dei servizi conferiti dal Comune di Bollate all'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale*;

3. di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono:

- All. 1 "*Schede Tecniche – Aggiornamento 2026*"
- All.2 "*Schede Tecniche 2024 - 2026*"
- All.3 "*Catalogo Bollate 2026*"

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 4538650/00

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.76 e n.77 del 22/12/2025, sono stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP 2026/2028 – Nota di Aggiornamento” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028”.

Visto il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69: *“In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, e' altresì' destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”*.

Richiamato altresì il comma 5 dell'articolo 7, D.L. 78/2015 che recita: *Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: ((«Per gli enti territoriali)) la predetta quota del 10% e' destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»;*

Vista la deliberazione della Corte dei Conti sez. Lombardia n. 85 del 2016 che ribadisce l'incombenza di destinare tale percentuale alla riduzione del proprio indebitamento, non residuando alcun margine di discrezionalità, essendo dal Legislatore tale fine ritenuto come prevalente;

Dato atto che si intendono estinguere mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per un debito residuo pari a € 50.563,40 oltre ad un indennizzo per circa € 2.671,70, il cui ammontare complessivo verrà definito da CDPP solo in seguito ad invio ed accettazione della pratica di estinzione sul portale dedicato;

Visto l'art. 6 delle condizioni generali di contratto di prestito “Rimborso anticipato volontario del Prestito”;

Richiamata la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1280 del 27 giugno 2013;

Preso atto che l'invio della richiesta dell'estinzione anticipata, corredata da una specifica deliberazione, deve avvenire almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso dei

finanziamenti, data che in ogni caso deve coincidere con la scadenza delle rate di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre);

Considerato che il rimborso anticipato dei mutui consente all'Ente di perseguire l'obiettivo della riduzione dell'indebitamento e quello della riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri, liberando in tal modo risorse correnti del bilancio;

Ritenuto di far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 30/06/2026 e che per rispettare tale data è necessario inoltrare, in forma scritta, alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta del rimborso anticipato, corredata della relativa deliberazione entro il 31 maggio p.v. ;

Vista l'allegata tabella, di simulazione degli oneri a carico del Comune di Bollate derivanti dall'operazione di rimborso anticipato delle seguenti posizioni debitorie;

Progressivo	Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Debito Residuo al 01/07/2026 (al netto di quote capitali differite)	Debito residuo da estinguere (al netto di quote capitali differite)*	Debito/Credito ente (al netto di quote capitali differite)	Indennizzo	Somma da versare (al netto di rate differite, comprensive di quote capitali e quote interessi)
39	4538650/00	2009-12-18	€ 80.000,00	€ 50.563,40	€ 50.563,40	€ 50.563,40	€ 2.671,70	€ 53.235,10

Precisato che:

- sulla base delle simulazioni eseguibili sul sito internet della Cassa Depositi e Prestiti l'operazione di estinzione comporterà il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti oltre al debito residuo di € 50.563,40 e un indennizzo di circa € 2.671,70 ;
- che gli importi sopra indicati sono soggetti a puntuale verifica da parte dell'istituto mutuante e che l'importo effettivo da versare potrà subire delle variazioni in quanto il conteggio dell'indennizzo che dovrà essere corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti è pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata, al netto del capitale ammortizzato alla data dell'effettivo rimborso;
- che l'operazione di cui trattasi libererà risorse per gli esercizi finanziari futuri pari all'importo della rata annua che non sarà più pagata;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1. Di procedere all'operazione di rimborso anticipato alla data del 30 giugno 2026, del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per un debito residuo di € 50.563,40 e un indennizzo di circa € 2.671,70 per un totale complessivo di €. 53.235,10;
2. Di individuare il mutuo da estinguere nel prospetto sotto indicato per un totale di n. 1 posizione relativa a mutui a tasso fisso :

Progressivo	Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Debito Residuo al 01/07/2026 (al netto di quote capitali differite)	Debito residuo da estinguere (al netto di quote capitali differite)*	Debito/Credito ente (al netto di quote capitali differite)	Indennizzo	Somma da versare (al netto di rate differite, comprensive di quote capitali e quote interessi)
39	4538650/00	2009-12-18	€ 80.000,00	€ 50.563,40	€ 50.563,40	€ 50.563,40	€ 2.671,70	€ 53.235,10

3. Conformemente a quanto previsto nella circolare n. 1280 del 27/6/2013 della Cassa DD.PP. per il rimborso anticipato di prestiti ordinari a tasso fisso, gli importi indicati nelle premesse dovranno essere oggetto di ricalcolo da parte dell'istituto mutuante sulla base dei tassi di interesse vigenti al momento dell'estinzione;
4. Di dare atto che l'estinzione del mutuo sopraindicato troverà copertura con applicazione di avanzo vincolato per € 46.756,23 e la differenza di € 6.478,87 utilizzando la quota annuale del 10% sulle vendite degli immobili effettuati destinata alla riduzione del debito salvo eventuali ricalcoli che verranno effettuati da Cassa Depositi e Prestiti;

Successivamente, vista l'urgenza di concludere la procedura sul portale di Cassa DD.PP entro il 31 maggio, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: RATIFICA DELLA VARIAZIONE D'URGENZA ALLE
DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 17/03/2026 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4
DEL D.LGS 267/2000**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 22/12/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e con delibera n. 77 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028;

- con la delibera di Giunta Comunale n.16 del 03/03/2026 si è provveduto ad aggiornare il prospetto dimostrativo dell'avanzo presunto anno 2025 al fine di poter applicare quota parte dell'avanzo accantonato e vincolato per esigenze urgenti intervenute come meglio indicato nella delibera citata;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 17/03/2026 con la quale si sono apportate in via d'urgenza delle modifiche agli stanziamenti di bilancio tramite:

a) applicazione di avanzo accantonato e vincolato per:

-rendere disponibili le risorse necessarie per dar corso alle attività di ampliamento della Biblioteca di Bollate Centro per un importo di € 723.931,33;
- dar corso alla liquidazione degli arretrati anni 2022/2025 personale non dirigente secondo i tempi di legge;

b) integrazione e costituzione di stanziamenti di bilancio per:

- adeguare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi al personale per gli incrementi sull'esercizio 2026/2028, prelevando tali risorse dal fondo costituito nella missione 20;
- proventi straordinari per una riprogrammazione delle attività di rinnovo delle concessioni cimiteriali per il 2026 e il relativo capitolo di spesa per l'aggio sugli incassi da riconoscere alla società partecipate che si occupa dell'attività;
- spese per le elezioni amministrative del 24/25 maggio 2026;
- nuovo progetto formativo PNRR concesso per il corpo di Polizia Locale del Comune di Bollate unitamente a quello del Comune di San Donato Milanese;

come da allegato 1) parte integrale e sostanziale del presente atto

VISTO che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo consiliare delle variazioni di bilancio adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

RITENUTO di ratificare la deliberazione di cui sopra dichiarandola e confermandola come propria ad ogni conseguente effetto di legge;

DATO ATTO che le variazioni di cui sopra consentono di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2026/2028, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica come da allegato 2);

CONSIDERATO che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre aggiornare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 in ogni sua parte;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come da **Allegato 3)**;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1) Di ratificare, ad ogni effetto di legge, le variazioni d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2026/2028, adottate ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e approvata con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 17/03/2026, come da **Allegato 1)** parte integrante e sostanziali di questa delibera;

2) Di dare, altresì, atto che le variazioni in questione consentono di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2026/2028, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica come da **allegato 2) parte integrante**.

3) Di prendere atto che sulla deliberazione il Collegio dei Revisori dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere **Allegato 3) parte integrante**;

4) Di procedere ad aggiornare col presente atto il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 in ogni sua parte.

5) Di dare atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- All. 1) Variazione urgente al bilancio di previsione
- All. 2) Prospetto dimostrativo equilibri di Bilancio
- All- 3) Parere del collegio dei Revisori

Successivamente, vista l'urgenza, di approvare gli atti necessari a garantire gli adempimenti prefissati, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso

che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm. e ii., reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi e individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

Premesso che

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n.68 e n. 69 del 19/12/2024, sono stati approvati i seguenti oggetti “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2025-2027 - NOTA DI AGGIORNAMENTO” e “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027.”;
- la delibera di C.C n 43 del 28/07/2025 con la quale è stato approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2025/2027 e contestuale variazione di assestamento generale di Bilancio ai sensi dell'art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000;
- con delibera di Giunta Comunale n.27 del 17/03/2026 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto di gestione 2025 come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. che in seguito all'esecutività delle variazioni collegate ha assestato gli stanziamenti di bilancio al 31/12/2025.

Visto che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con la deliberazione sopra richiamata, i residui da inserire nel conto del bilancio 2025 risultano i seguenti:

	Residui dalla competenza 2025	Residui a residuo 2025	Totale
Residui attivi	€. 7.705.491,47	€. 13.637.612,43	€.21.343.103,90
Residui passivi	€. 6.058.062,37	€. 977.946,90	€. 7.036.009,27

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30/03/2026 ad oggetto: “Approvazione dello schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2025”;

RISCONTRATO CHE l'ente ha effettuato l'invio di prova del Rendiconto 2025 alla BDAP e nella fase di controllo non sono stati rilevati errori, pertanto una volta approvato in Consiglio Comunale verrà ritrasmesso a BDAP con i relativi allegati;

CONSIDERATO che il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2025, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

a) Conto del bilancio

MOVIMENTI 2025	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa iniziale (1/1)	8.014.963,11		
Riscossioni	8.461.211,91	32.736.955,07	41.198.166,98
Pagamenti	-6.056.175,93	-35.361.273,51	-41.417.449,44
Fondo di cassa Finale (31/12)	10.419.999,09	-2.624.318,44	7.795.680,65
Residui attivi	13.637.612,43	7.705.491,47	21.343.103,90
Residui passivi	-977.946,90	-6.058.062,37	-7.036.009,27
FPV per spese correnti al 1.1.2025	-378.021,11	378.021,11	
FPV per spese investimento 1.1.2025	-2.351.315,87	2.351.315,87	
AVANZO	20.350.327,64	1.752.447,64	22.102.775,28
Avanzo applicato al bilancio	-6.511.474,09	6.511.474,09	0,00
FPV per spese correnti al 31.12.2025		-599.841,97	-599.841,97
FPV per spese investimento 31.12.2025		-624.817,65	-624.817,65
RISULTATO FINALE	13.838.853,55	7.039.262,11	20.878.115,66

La quota di avanzo “libero di parte corrente” è pari a € 822.817,26, “libero destinato agli investimenti” è pari a € 94.810,91, la quota “accantonata” è pari a € 14.377.566,02, mentre la quota “vincolata” è pari a € 5.582.921,4

b) Conto economico:

<i>Risultato dell'esercizio 2025</i>	<i>€ 601.565,69</i>
--------------------------------------	---------------------

c) Conto del patrimonio

<i>Attivo</i>	<i>€ 170.484.547,53</i>
<i>Passivo</i>	<i>€ 170.484.547,53</i>
<i>Netto Patrimoniale</i>	<i>€ 129.053.949,70</i>

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (Allegato n. A/3 al D.lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs 126/2014) e s.m.i.;

Preso atto che, il Patrimonio Netto, pari ad euro 129.053.949,70 è così ricostituito:

I. Fondo di dotazione	€ 2.000.000,00
II. Riserve	
<i>da capitale</i>	€ 3.699.165,84
<i>da permessi da costruire</i>	€ 12.654.514,83
<i>riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali</i>	€105.080.305,04
<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 2.609.208,23
<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00
III. Risultato economico dell'esercizio	€ 601.565,69
IV. Risultato economico di esercizi precedenti	€ 2.439.190,07
V. Riserve negative per beni indisponibili	€0,00

Preso atto che l'ente procede alla destinazione del risultato positivo di esercizio pari a € 601.565,69 a riserva

VISTO lo schema di rendiconto di gestione anno 2025, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO inoltre l'elenco degli allegati diversi al rendiconto, ALLEGATO B):

- Definizione di spesa codice della strada art. 208
- Proventi imposta di soggiorno
- Proventi parchimetri
- Servizi a domanda individuale
- Parametri di efficacia-efficienza
- Elenco crediti inesigibili
- Attestazione sui pagamenti
- Prospetti Siope
- Spese di rappresentanza
- Nota informativa sui rapporti societari

PRESO ATTO, inoltre, che l'ente sta predisponendo il monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti e il raggiungimento dell'obiettivo, certificato attraverso la compilazione di ap-

posita relazione consuntiva da sottoporre al Consiglio Comunale, costituendo allegato di fatto del Rendiconto di gestione anno 2025 che sarà trasmessa tramite portale Opencivitas entro il 31/05/2026, Allegato B3).

PRESO ATTO delle dichiarazioni dei responsabili di servizio relative ai debiti fuori bilancio effettuate con le determinazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi in occasione del riaccertamento ordinario;

VISTI inoltre l'allegato B1) "indicatori del conto del Bilancio esercizio 2025" e l'allegato B2) "Elenco dei residui attivi e passivi per anno di competenza";

PRESO ATTO della conciliazione degli incassi e dei pagamenti desunti dal sistema SIOPE - Banca d'Italia;

CONSIDERATO altresì che la relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta e la relazione tecnica di gestione tiene conto degli esiti della verifica di crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate come da allegato C) e C1);

CONSIDERATO inoltre che sul sito istituzionale dell'ente viene pubblicato l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs 33 del 14/03/2013;

PRESO ATTO che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, così come risulta dalla relazione resa, ALLEGATO D);

VISTO:

- la resa del Conto per l'esercizio finanziario 2025 presentato dalla Tesoreria Banca Intesa San Paolo di Bollate, agli atti di questo Comune;

- che l'economista e gli agenti contabili a denaro e a materia hanno reso il proprio conto relativo alla gestione anno 2025, come da documentazione agli atti;

- l'approvazione degli inventari beni mobili ed immobili di cui alle determinazioni rispettivamente n. 261 del 24/03/2026 e n. 262 del 24/03/2026;

- che i rendiconti presentati dall'economista e dagli agenti contabili risultano parificati dal Dirigente dell'Area Finanza e Programmazione Finanziario come da determinazione n. 255 del 24/03/2026;;

- che gli ultimi bilanci delle società e organismi partecipati sono reperibili agli indirizzi internet riportati nella relazione di gestione di cui all'allegato C), comprensiva anche le risultanze esposte in modo sintetico;

Visti:

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;
- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 118/2011; e s.m.i.

Visti gli allegati pareri di cui all'art 49 del D.lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

- 1) Di approvare il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2025, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), corredato degli allegati diversi cui agli allegati B, B1 e B2 quali parti integranti e sostanziali, le cui risultanze sono le seguenti:

a) Conto del bilancio

MOVIMENTI 2025	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa iniziale (1/1)	8.014.963,11		
Riscossioni	8.461.211,91	32.736.955,07	41.198.166,98
Pagamenti	-6.056.175,93	-35.361.273,51	-41.417.449,44
Fondo di cassa Finale (31/12)	10.419.999,09	-2.624.318,44	7.795.680,65
Residui attivi	13.637.612,43	7.705.491,47	21.343.103,90
Residui passivi	-977.946,90	-6.058.062,37	-7.036.009,27
FPV per spese correnti al 1.1.2025	-378.021,11	378.021,11	
FPV per spese investimento 1.1.2025	-2.351.315,87	2.351.315,87	
AVANZO	20.350.327,64	1.752.447,64	22.102.775,28
Avanzo applicato al bilancio	-6.511.474,09	6.511.474,09	0,00
FPV per spese correnti al 31.12.2025		-599.841,97	-599.841,97
FPV per spese investimento 31.12.2025		-624.817,65	-624.817,65
RISULTATO FINALE	13.838.853,55	7.039.262,11	20.878.115,66

--

La quota di avanzo "libero di parte corrente" è pari a € 822.817,26, "libero destinato agli investimenti" è pari a € 94.810,91, la quota "accantonata" è pari a € 14.377.566,02, mentre la quota "vincolata" è pari a € 5.582.921,47.

b) Conto economico:

Risultato dell'esercizio 2025	€ 601.565,69
-------------------------------	--------------

c) Conto del patrimonio

Attivo	€ 170.484.547,53
--------	------------------

<i>Passivo</i>	€ 170.484.547,53
Netto Patrimoniale	€ 129.053.949,70

- 2) di dare atto che il rendiconto di gestione 2025 contiene tutti gli allegati così come previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e .s.m.i.;
- 3) di approvare la relazione di Gestione dell'esercizio 2025 ALLEGATO C), contenente, oltre alle valutazioni dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, tutti i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, così come richiesto, dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e la relazione sullo Stato di Attuazione dei Programmi redatto dalla Giunta, ALLEGATO C1);
- 4) di prendere atto che il Patrimonio Netto, pari ad € 129.053.949,70 è costituito, nelle seguenti poste:

I. Fondo di dotazione	€ 2.000.000,00
II. Riserve	
<i>da capitale</i>	€ 3.699.165,84
<i>da permessi da costruire</i>	€ 12.654.514,83
<i>riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali</i>	€ 105.080.305,04
<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 2.609.208,23
<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00
III. Risultato economico dell'esercizio	€ 601.565,69
IV. Risultato economico di esercizi precedenti	€ 2.439.190,07
V. Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00

- 5) di prendere atto che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, così come risulta dalla relazione resa, Allegato D);
- 6) di recepire la relazione predisposta dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Educativi e prima infanzia di cui al DPCM del 1 luglio 2021, allegato B3 parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- 7) di prendere atto del conto del tesoriere reso dal Tesoriere Banca Intesa San Paolo spa di Bollate, del conto dell'economista e del conto di tutti gli agenti contabili del Comune di Bollate, depositati agli atti di questo Comune, dando atto che gli stessi saranno trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti;

8) di dare atto che ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): + € 7.039.262,11
- W2 (equilibrio di bilancio): + €. 375.978,41
- W3 (equilibrio complessivo): + €. 475.978,41

9) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate.

10) di dare atto che costituiscono parte integrante della presente deliberazione i seguenti allegati:

- ✓ Allegato A) Schema di rendiconto
- ✓ Allegato B) Allegati diversi
- ✓ Allegato B1) - Indicatori del conto di Bilancio
- ✓ Allegato B2)- Elenco dei residui attivi e passivi per anno di competenza
- ✓ Allegato B3) - monitoraggio servizi sociali offerti e raggiungimento obiettivo
- ✓ Allegato C) – Relazione di Gestione
- ✓ Allegato C1) - SAP
- ✓ Allegato D) - Relazione del collegio dei revisori

Successivamente, vista l'urgenza, di adottare le risultanze del presente atto **con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO
SORTO IN SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA DEL
GIUDICE DI PACE DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli

enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile della Struttura Autonoma “Polizia Locale e Protezione Civile”, di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la presente proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000 lettera a) di euro 708,65 a titolo di spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano n.2127/2026 – RG 53760/2023 cui si aggiunge l'eventuale importo di euro 200,00 dovuto per l'assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'Imposta di Registro, per un totale complessivo pari ad euro 908,65;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da Allegato 2;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio al capitolo 01111.10.0703 "Oneri da contenzioso" per complessivi €. 908,65;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell'esercizio 2026, "Oneri da contenzioso";
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1) Relazione;
 - Allegato 2) Parere rilasciato dal collegio dei revisori.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026-2029 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati :

a) l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

b) l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;

c) l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 677, della legge n. 199/2025, che ha disposto il differimento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. (comma 677. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio».) per cui il nuovo testo vigente riformulato è il seguente: “5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

Atteso che l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639, nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamati, altresì:

- a) l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- b) la Deliberazione 397/2025/R/Rif, emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- c) la Determinazione 1/DTAC/2025, emanata in data 7 novembre 2025, avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;
- d) la Deliberazione 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;
- e) la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
- f) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24, con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- g) la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

Rilevato che:

- 1) ai fini della determinazione delle entrate tariffarie TARI ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indi-

cazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);

2) nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Bollate ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;

3) l'ETC è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

Preso atto del Piano Finanziario c.d. "grezzo" anni 2026/2029 del soggetto Gestore coinvolto nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, "GAIA Servizi s.r.l.", ossia i documenti di cui al prot. n. 14435 del 24/03/2026 e dalla Determinazione n. 347 del 15/04/2026 adottata dall'Ufficio Tributi del Comune di Bollate, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 29 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 397/2025, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025;

Ritenuto, altresì, vista la relazione prodotta dal gestore del servizio, nostra partecipata in house, di aggiornare le modalità di pagamento previste nel contratto di servizio, accogliendo la richiesta di anticipare di 30 giorni il pagamento delle fatture trimestrali;

Considerato che la relazione di validazione predisposta e adottata dal Servizio Ambiente è depositata agli atti degli uffici comunali;

Vista la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue:

"Art. 7.12 – [...] l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]";

Atteso che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2023:

"7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]";

Ritenuto, tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA, che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3, in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: *"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all'Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:*

a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026”;

Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Valutato, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2026/2029, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

Rilevato che l'importo del Piano finanziario TARI 2026/2029 risulta pari ad € 4.406.145,00 per il 2026 e ad € 4.393.395,00 per il 2027;

Considerato, altresì, che, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso, dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DTAC/2025, ottenendo così un importo pari ad € 4.354.457,00 per il 2026 e ad € 4.341.707,00 per il 2027;

Dato atto che i costi del servizio di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione;

Dato atto che, per l'anno 2026, il costo complessivo di euro 4.354.457,00, è suddiviso in:

- 1) costi variabili pari ad euro 2.242.125,00 (51,49%);
- 2) parte costi fissi pari ad euro 2.112.332,00 (48,51%);

Rilevato che per l'annualità 2026:

a) il costo complessivo previsto nel piano finanziario relativo all'anno 2026 redatto sui criteri ARERA, pari ad euro 4.354.457,00, sarà coperto integralmente dalle tariffe TARI 2026 relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche;

b) sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi (€ 2.112.332,00) e variabili (€ 2.242.125,00), nonché i dati relativi alla produzione della quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività professionali, commerciali, produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche per il 75% (euro 3.265.842,75) ed utenze non domestiche per il 25% (€ 1.088.614,25);

Considerato che negli anni 2014-2025 sono state elaborate le sotto elencate tariffe secondo i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche previste nel D.P.R. 158/99 : a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti massimi per la categoria di componenti n. 1 (singles) e minimi per quelli con componenti da n. 2 a 6 per gravare meno sui nuclei familiari con un maggior numero di componenti e garantire una maggiore perequazione; b) per le utenze non domestiche, sono stati scelti i coefficienti massimi per le categorie 2, 6, 15, 16, 18, 20, 28, 29, il coefficiente medio per la categoria 21 e coeffi-

cienti minimi per le rimanenti (n. 8 categorie con coefficienti massimi, una con coefficienti medi, le altre 21 con coefficienti minimi);

Valutato per l'annualità 2026 di confermare i medesimi coefficienti per le utenze domestiche (massimo per le utenze di n. 1 componenti e minimo per tutte le altre), mentre, al fine di contenere per le utenze non domestiche l'impatto degli aumenti relativi alla parte variabile della tariffa derivanti dal PEF e per avere un maggiore equilibrio e bilanciamento dell'imposizione in percentuale, si è deciso di applicare i coefficienti massimi per le categorie 1, 2, 11, 15,16,18, 20, 21, 28, 29 (dieci categorie), confermando l'applicazione dei coefficienti minimi per le altre 19 categorie;

Valutato che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario anni 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Evidenziato che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito delle tariffe;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano di Milano Repertorio Generale n. 7 del 16/01/2026, che stabilisce nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione;

DELIBERA

1) di ritenere le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di adottare il Piano Economico Finanziario anni 2026-2029 in veste di Ente Territorialmente Competente, predisposto secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (Allegato 1) e la relazione di accompagnamento (Allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia della presente deliberazione e dei relativi allegati redatti secondo schemi tipizzati, ai fini della successiva approvazione definitiva da parte di ARERA.;
- 4) di considerare i costi determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;
- 5) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" relative all'anno 2026, come risultanti dal prospetto allegato sotto la lettera "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo avranno effetto dal 1° gennaio 2026;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con legge n. 58/2019 e dalla legge n. 160/19;

Successivamente, vista l'urgenza, *al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti necessari per l'elaborazione degli avvisi di pagamento TARI anno 2026, che dovranno essere comprensivi del bonus sociale rifiuti da inviare ai contribuenti entro il 30 giugno 2026*, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE ESTINZIONE PARZIALE DEL DIRITTO SERVITU' DI PASSAGGIO E CESSIONE AREE VERDI AL CONDOMINIO "LE TORRI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) la “Cooperativa Edilizia Mercantesse Seconda Soc. Coop. a r.l.”, con convenzione stipulata in data 22 Settembre 1993 a rogito della dott.ssa Maria Nives Iannaccone, notaio in Seregno, rep. n. 25890/2607, registrata a Desio il 7 Ottobre 1993 al n. 1778 serie 1V e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 il giorno 20 Ottobre 1993 ai numeri 76026/51681, riceveva in concessione ed in diritto di superficie per anni novanta, a partire dal 22 Settembre 1993, dal C.I.M.E.P. un’area residenziale sita in Bollate di 2.594 mq. catastali, contraddistinta in Catasto al foglio 40 mappali 283 e 293, nonché dal Comune di Bollate un’area residenziale di mq. 50 catastali, identificata in Catasto al foglio 40 mappale 237, conseguentemente, la superficie residenziale assegnata alla stessa Cooperativa risultava di consistenza totale pari a 2.544,00 mq. catastali;

b) successivamente, ed a fronte dell’intervenuta edificazione compiuta dalla stessa “Cooperativa Edilizia Mercantesse Seconda Soc. Coop. a r.l.”, in virtù ed in conformità della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bollate in data 17/12/1993 n. 25711 – 3160 E.P. - pratica n. 703/92, gli originari mappali sopra citati, in base al tipo mappale approvato dall’U.T.E. di Milano n. 1925.1/1996 del 17/01/1996, venivano accorpati e sostituiti dall’unico mappale 316 (trecentosedici);

c) la “Cooperativa Edilizia Mercantesse Seconda Soc. Coop. a r.l.”, con atto in autentica rep. n. 117990/13038 del 16 Gennaio 1997 “Costituzione di servitù perpetua di uso pubblico per percorsi pedonali dell’area assegnata alla Cooperativa Edilizia Mercantesse Seconda e alla Cooperativa Edilizia Guido Dorso Groane” del notaio dott. Nicola Caputo, in ottemperanza agli impegni convenzionali assunti nella convenzione del 1993 sopra citata:

1) costituiva a favore del Comune di Bollate:

- vincolo perpetuo di servitù di uso pubblico per tutte le aree colorate in verde nella planimetria allegata all’atto sotto la lettera “C” , sistemate a giardino dalla Cooperativa sopra citata e facenti parte dell’area assegnata ed individuata catastalmente al foglio 40 mappale 316;

- vincolo di servitù perpetua di uso pubblico per transito pedonale per tutte le aree colorate in giallo nella planimetria allegata all’atto sotto la lettera “C” e sistemate dalla Cooperativa sopra menzionata a percorsi pedonali facenti parte delle aree assegnate ed individuate catastalmente come sopra;

2) prendeva in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’onere di conservazione su tutte le aree asservite ad uso pubblico e sistemate a giardino per dieci anni (decorrenti dalla data del verbale di collaudo definitivo), nonché, su tutte le aree asservite ad uso pubblico per transito pedonale;

d) gli obblighi decennali assunti di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la conservazione delle aree asservite ad uso pubblico, così come indicati nell’atto di costituzione di servitù perpetua del 16 Gennaio 1997, sono scaduti al termine del periodo decennale convenuto;

e) nel corso degli anni il Condominio “Le Torri”, che è subentrato negli obblighi in quanto avente causa della Cooperativa, ha continuato a garantire la manutenzione delle aree verdi asservite ad uso pubblico sistemate a giardino e delle aree asservite ad uso pubblico per transito

pedonale, nonostante fossero scaduti gli obblighi convenzionali, senza ritenere opportuno sottoscrivere ulteriori atti con il Comune;

f) dopo una prima interlocuzione con il nuovo amministratore del Condominio, avvenuta nel marzo 2024, a cui era stata rappresentata la medesima soluzione adottata per il Condominio “Il Castello”, successivamente approvata con delibera di C.C. n. 37 del 25/07/2024, in data 20/11/2024 veniva ricevuta via pec comunicazione ns. prot. n. 51793, in cui si dichiarava che l’Assemblea condominiale aveva espresso parere favorevole in merito all’approfondimento della proposta di cessione, a titolo gratuito, delle aree asservite ad uso pubblico e destinate a giardino, e di estinzione parziale, a fronte del pagamento di un corrispettivo una tantum, di una parte delle aree asservite ad uso pubblico e destinate a transito pedonale;

g) in data 24/02/2025 ns. prot. n. 8385, si trasmetteva al Condominio una proposta di chiusura parziale dei percorsi pedonali interni e di cessione delle aree verdi: in data 16/02/2026, con nostra comunicazione prot. n. 7887, dopo un ulteriore cambio di amministratore, si trasmetteva una nuova proposta di modifica convenzionale, rinnovando quanto già precedentemente espresso;

Considerato che sono trascorsi più di trenta anni dalla stipula dell’originaria convenzione e che il Comune non vanta un interesse pubblico a mantenere la servitù di pubblico passaggio nei percorsi pedonali realizzati dalla “Cooperativa Edilizia Mercantesse Seconda Soc. Coop. a r.l.”, in quanto la collettività può utilizzare per il passaggio le ampie aree e strade laterali (piazza della Resistenza e via Verdi), i tecnici hanno rappresentato una proposta per risolvere in via definitiva una questione risalente negli anni, anche a motivo di tutela e protezione dei residenti per problemi di sicurezza, di degrado e ordine pubblico presenti nell’area (stazionamento di soggetti, anche minorenni, dediti all’uso di stupefacenti e bevande alcoliche sotto i portici, che imbrattano gli spazi e compiono atti contrari alla legge), proponendo:

1) l’estinzione parziale della servitù di passaggio (come si evince dalla planimetria di cui in allegato A, limitatamente al tratto evidenziato in colore giallo), con possibilità di installare cancelli (senza limitazioni orarie), in forza del versamento “una tantum” della somma di euro 500,00 (cinquecento);

2) la cessione a titolo gratuito delle aree verdi, esterne al lotto fondiario, stimate in circa 702 mq., attualmente identificate al foglio 40, mappali 336 parte, 392 parte, 400 parte, 402 parte, 406 parte, che saranno oggetto di corretta identificazione al Catasto Terreni tramite frazionamento propedeutico all’atto notarile, in quanto sono state sempre oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Condominio “Le Torri” e non sono mai state utilizzate dalla collettività (vedi allegato A, aree evidenziate in colore verde);

Verificato che la soluzione sopra descritta non arrecherà danni all’interesse pubblico e nemmeno alla collettività, in quanto è garantito ampiamente il pubblico passaggio lungo i percorsi pedonali centrali e laterali condominiali;

Preso atto dell’adesione alla proposta formulata dai tecnici comunali da parte dell’amministratore, pervenuta all’Ente in data 3/04/2026, ns. prot. 16207, e che tutte le spese dell’atto notarile di estinzione parziale della servitù di passaggio e di cessione delle aree verdi esterne al lotto fondiario (comprendente di frazionamenti) saranno a carico del Condominio “Le Torri”, si provvederà a modificare parzialmente gli obblighi convenzionali risalenti all’atto del 1997;

Tutto ciò premesso;

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le motivazioni argomentate in premessa si intendono interamente confermate quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare l'estinzione parziale della servitù di passaggio, costituita con atto del 16 gennaio 1997 in autentica dell'avv. Nicola Caputo, notaio in Milano, di rep. n. 117.990/13038, gravante sui percorsi pedonali presenti al piano terra del complesso immobiliare e limitatamente al tratto evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A, con possibilità di installare cancelli (senza limitazioni orarie), in forza del versamento "una tantum" della somma di euro 500,00 (cinquecento);
- 3) di dare atto che l'estinzione parziale sopra descritta non arrecherà danni all'interesse pubblico e nemmeno alla collettività, in quanto continuerà ad essere ampiamente garantito il pubblico transito lungo i percorsi pedonali centrali e laterali condominiali;
- 4) di approvare la cessione a titolo gratuito delle aree verdi, esterne al lotto fondiario, stimate in circa 702 mq, attualmente identificate al foglio 40, mappali 336 parte, 392 parte, 400 parte, 402 parte, 406 parte, che saranno oggetto di corretta identificazione al Catasto Terreni tramite frazionamento propedeutico all'atto notarile, in quanto sono state sempre oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Condominio "Le Torri" e non sono mai state utilizzate dalla collettività (vedi allegato A, aree evidenziate in colore verde);
- 5) di dare atto che tutte le spese notarili di cui ai precedenti punti 2) e 4), nonché i costi per la redazione ed approvazione del tipo frazionamento necessitante per l'esatta identificazione delle aree da cedere saranno a carico del Condominio "Le Torri";
- 6) di conferire mandato per la sottoscrizione degli atti di cui ai punti 2), 4) e 5) alla responsabile servizi entrate e patrimonio, dr.ssa Barbara Rinaldi.

Successivamente, vista l'urgenza di dare seguito alle procedure sopra descritte al fine di completare in tempi brevi - per garantire la sicurezza dei residenti nel Condominio "Le Torri" - la definizione dell'estinzione parziale delle servitù di passaggio pedonali, **con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.**

DELIBERA

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
Dlgs. 267/2000.**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI BOLLATE, PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 17, comma 1, lettera c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente le "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede, tra i criteri ed i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi, per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in corso di emanazione, la "gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale";

- il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che "d'intesa con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

- l'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- in particolare il comma 4 dell'articolo richiamato stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede "alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico";

- l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/05/2023 ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Bollate, per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale (art. 1, comma 44, Legge 56/2014) e la Convenzione sottoscritta in data 31/05/2023 dal Comune di Bollate e da Città metropolitana di Milano.

Preso atto che la suddetta convenzione ha durata triennale ed è quindi prossima alla scadenza.

Ricordato che l'attività svolta a favore dei Comuni si sostanzia in:

- esperimento di procedure concorsuali uniche, condivise tra Comuni e Città metropolitana di Milano;
- esperimento di procedure concorsuali specificatamente dedicate a singoli enti o a gruppi di essi;
- messa a disposizione dei Comuni di graduatorie relative a concorsi espletati da Città metropolitana di Milano,

fatta salva la facoltà di ciascun Ente di provvedere in autonomia alla gestione delle proprie procedure.

Rilevato che nel periodo di vigenza della Convenzione approvata con la delibera di Consiglio Comunale sopra citata la funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale è stata espletata da Città metropolitana di Milano per conto del Comune di Bollate con efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto degli obiettivi prefissati.

Considerata la volontà del Comune di Bollate di continuare a beneficiare del servizio descritto, attraverso nuova sottoscrizione della Convenzione, dalla quale derivano azioni sinergiche ed economie di spesa.

Vista la bozza di Convenzione proposta da Città metropolitana di Milano per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale, che innova la precedente unicamente all'art.7, prevedendone la proroga automatica/tacita salvo diversa volontà delle parti e la possibilità di recesso nei primi due anni di stipula, proposta all'approvazione del Consiglio metropolitano di Milano in pari data.

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 D Lgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1) di approvare che l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale del Comune di Bollate — per le motivazioni in premessa indicate — avvenga in collaborazione con Città metropolitana di Milano;

2) di approvare la sottoscrizione, da parte del Sindaco, della Convenzione proposta da Città metropolitana;

3) di allegare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

all. a) schema convenzione 2026.

Successivamente, vista l'urgenza di dare seguito alle procedure di cui alla predetta convenzione, **con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE ANTICIPATO DELLA
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOLLATE (MI) E
SAN DONATO MILANESE (MI) PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
COMUNALE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 99 del Dlgs. n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale.

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale";
- la circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 14449 del 1° dicembre 2020, recante "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020".

Dato atto:

- che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia.

Preso atto che:

- con convenzione sottoscritta in data 09 ottobre 2024 i Comuni di Bollate e di San Donato Milanese hanno convenuto di avvalersi di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, a decorrere dalla data di presa di servizio del Segretario individuato e fino al termine del mandato del Sindaco di Bollate;
- con decreto n. 13 del 25 ottobre 2024, il Sindaco del Comune di Bollate, nella qualità di Comune Capo Convenzione, d'intesa con il Sindaco del Comune di San Donato Milanese, ha nominato la Dott.ssa Stefanea Laura Martina, quale Segretario idoneo ad assumere la titolarità della convenzione di Segreteria dei Comuni di Bollate e di San Donato Milanese - classe I/B;

Vista la nota prot n. 15644 del 31/03/2026 con la quale il Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione centrale per le autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali) ha comunicato al Comune di Bollate che la Dott.ssa Stefanea Laura Martina è stata assegnata alla Segreteria della Provincia di Varese (VA);

Richiamato il Decreto di nomina della Dottoressa Stefanea Laura Martina a Segretario titolare della sede di Segreteria della Provincia di Varese con decorrenza 16/04/2026 (n. 84 del 09.04.2026);

Vista la nota Prot. 17397 del 13/04/2026, indirizzata al Comune di Bollate, con la quale la Dott.ssa Stefanea Laura Martina ha comunicato la conclusione del suo incarico presso il Comune di Bollate a seguito del passaggio ad un nuovo incarico presso un'altra Amministrazione (Provincia di Varese) con decorrenza 16/04/2026;

Vista la nota prot. n. 17529 del 13/04/2026 con cui il Sindaco di San Donato Milanese ha comunicato l'intenzione di procedere allo scioglimento consensuale, della suddetta convenzione;

Vista la nota prot. n. 17792 del 14/04/2026 con cui il Sindaco di Bollate ha confermato l'intenzione di procedere allo scioglimento consensuale della suddetta convenzione;

Ritenuto, pertanto, di procedere con lo scioglimento anticipato consensuale della convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale in essere tra il Comune di Bollate e il Comune di San Donato Milanese con decorrenza dalla data del provvedimento dell'Albo Nazionale dei Segretari Provinciali e Comunali;

Visto il Decreto n. 2 del 02/02/2023, con il quale il Sindaco ha conferito alla Dottoressa Laura Uslenghi, Dirigente dell' Area Finanza e Programmazione, in possesso delle competenze e dei requisiti prescritti dall'art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi, l'incarico di Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

Visto il Decreto n. 22 del 31/03/2023 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal Dirigente dell' Area Affari Generali, in possesso delle competenze e dei requisiti prescritti dall'art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi, l' incarico di Vice Segretario Generale Vicario a far data dall' 1/04/2023;

Vista l'approssimarsi delle elezioni amministrative e considerata l'opportunità di differire la nomina di un nuovo Segretario Titolare una volta nominata la nuova Amministrazione;

Ravvisata l'opportunità di affidare tale incarico ai Vice Segretari già designati, con decorrenza dal 16/04/2026 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. c), del Dlgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000.

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti ___ consiglieri, con voti _____ e ___ voti non espressi che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, sono equiparati a voto di astensione.

DELIBERA

Per tutti i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di procedere allo scioglimento anticipato consensuale della convenzione per l'esercizio in forma associata della segreteria comunale siglata dal Comune di Bollate e dal Comune di San Donato Milanese in data 09 ottobre 2024, come stabilito dall'art. 3 della convenzione medesima e come comunicato a quest'ultimo con nota prot. n. 17792 del 14/04/2026, con decorrenza dalla data del provvedimento dell'Albo Nazionale dei Segretari Provinciali e Comunali;
- 2) di prendere atto che l'incarico di Segretario Generale viene affidato ai Vice Segretari già designati, con decorrenza dal 16/04/2026 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.
- 3) di dare mandato al Sindaco del Comune di Bollate di:
 - trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
 - trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di San Donato Milanese;

Successivamente, vista l'urgenza di inviare al Ministero dell'Interno tale deliberazione al fine dell'emissione del provvedimento costitutivo di presa d'atto dello scioglimento anticipato consensuale relativo allo scioglimento della suddetta convenzione, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti ___ consiglieri, con _____ e ___ voti non espressi che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, sono equiparati a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

